



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 219 della seduta del 07 AGO. 2020

Oggetto: Approvazione Calendario Venatorio annualità 2020-2021

Presidente o Assessore Proponente: Avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): REGIONE CALABRIA Avv. Gianluca Gallo
DIPARTIMENTO N. 8

Dirigente Generale Reggente: Dott. Giacomo Giovannazzo
Dirigente Generale Reggente

Dirigente Settore: Avv. Domenico Ferrara
Dirigente ad Interim Avv. Domenico FERRARA

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLI	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 34 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

timbro e firma DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1 che all'art. 12, comma 1 modificando la Legge regionale 23 luglio 98 n. 9, attribuisce la competenza per la redazione e l'emanazione del Calendario Venatorio esclusivamente alla Regione;

Visto il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 4 agosto 2010 e con Legge regionale 30 maggio 2013, n. 26;

Vista la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i., recante "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" ed in particolare l'art. 5, comma bis, che testualmente recita: " Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano";

Vista la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.";

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i., di quanto espresso dai partecipanti portatori di interesse in occasione delle preliminari riunioni della Consulta Faunistica - Venatoria Regionale, CFVR, (consultazione in modalità telematica dal 6 al 13 maggio 2020) e di quanto emerso in occasione dell'incontro svoltosi in Catanzaro il 30 giugno 2020;

Sentito, ai sensi dell'art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i., l'ISPRA al quale è stato formalmente inviato il progetto di calendario venatorio, concordato in sede di CFVR, successivamente riscontrato con Parere prot. N. 2020/27950 del 26/06/2020, (Allegato D);

Tenuto conto delle considerazioni espresse e contenute nella relazione tecnica redatta, dal competente Settore, a supporto del calendario venatorio 2020 – 2021 allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale e nella quale si precisa, tra l'altro che:

1. la Regione Calabria, ha dato piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE.
2. la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS, ricadenti nel proprio territorio rispetta le specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

Visto il format / fac-simile di tesserino venatorio, predisposto per la stagione di caccia 2020 – 2021, da consegnare ad ogni soggetto dedito all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i., che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il calendario venatorio per la stagione 2020 – 2021 deve rispondere a quanto novellato dall'art. 1, comma 1 bis, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat", anche seguendo le indicazioni proposte dal MIPAAF – Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale - alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano con la trasmissione della nota 8600 del 17 aprile 2012;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione del calendario venatorio per la stagione 2020 – 2021, anche alla luce delle valutazioni espresse dall'ISPRA;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale Reggente ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale Reggente ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa

nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente Generale Reggente ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore Gianluca Gallo,

DELIBERA

Di approvare, per quanto in premessa:

- a) il Calendario venatorio per la stagione di prelievo 2020 – 2021 (Allegato A);
- b) la relazione tecnica redatta a supporto delle scelte condivise per la definizione del calendario venatorio 2020 – 2021 (Allegato B);
- c) il fac-simile di tesserino venatorio disposto per la stagione di caccia 2020 – 2021 che dovrà essere posseduto da ogni soggetto dedito all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i (Allegato C);


di dare atto che, la Regione Calabria, così come rimarcato nella relazione tecnica (allegata quale parte integrante e sostanziale), ha dato piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono nel proprio territorio rispetta le specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

di dare atto che il calendario venatorio per la stagione 2020 – 2021, nel rispetto di quanto novellato dall'art. 1, comma 1 bis, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., pone in essere tutte le misure necessarie a mantenere e/o riportare lo stato di conservazione degli uccelli a un livello di conservazione soddisfacente e di evitare il deterioramento dello stato attuale di conservazione degli uccelli, anche seguendo le indicazioni proposte dal MIPAAF – Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale - alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano con la trasmissione della nota 8600 del 17 aprile 2012;


di autorizzare il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" a provvedere, con proprio atto, alla sospensione dell'esercizio venatorio qualora si verificano condizioni naturali avverse all'esercizio stesso e di porre in essere tutte le attività per l'avvio della stagione venatoria;

di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

 (BORGO)

LA PRESIDENTE

 (SANTELLI)

allegato alla deliberazione
n° 219 del. 7 AGO 2020

ALLEGATO C

2020 - 2021



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Tesserino

PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

STAGIONE 2020 - 21

(1[^] DI COPERTINA)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a circular flourish.

Caccia praticata in via esclusiva

- a) vagante in Zona Alpi
- b) appostamento fisso
- c) insieme delle altre forme:

in particolare

- 1.c - attività venatoria con cane da ferma:
 - 1.1.c. - alla migratoria
 - 2.1.c. - alla stanziale
- 2.c - attività venatoria con cane da cerca e seguita:
 - 1.2.c. - al cinghiale
 - 2.2.c. - alla lepre comune
 - 3.2.c. - alla volpe
- 3.c - attività venatoria da appostamento:
 - 1.3.c. - temporaneo
 - 2.3.c. - di attesa
- 4.c. - modalità di abbattimento:
 - 1.4.c. - fucile
 - 2.4.c. - arco
 - 3.4.c. - falco
- 5.c - caccia di selezione alle specie Consentite

(PAG 1)

NORME GENERALI INERENTI

AL TESSERINO

GIORNATE

La settimana venatoria è compresa tra il lunedì e la domenica successiva - escludendo i giorni di martedì e venerdì - con giorni a scelta o fissi a seconda dei calendari regionali.

Il cacciatore potendo esercitare la propria attività in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve indicare mediante segni indelebili), prima dell'inizio dell'attività, negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attività venatoria e contrassegnare mediante segno "●" il tipo di caccia prescelta (V=vagante; A=da appostamento).

Deve altresì indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC, la sigla dell'Ambito Territoriale di Caccia nell'apposito riquadro.

Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del Comprensorio Alpino nel riquadro predisposto per "ATC".

Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in Azienda faunistica-venatoria (AFV). Deve infine contrassegnare mediante il segno "●" il riquadro relativo alle aziende agri-turistico-venatorie (ATV).

PRELIEVI

Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA, è obbligatorio, appena abbattuto un capo di fauna selvatica sia stanziale che migratrice, annotare la sigla corrispondente alla specie abbattuta.

Nel caso si tratti di lepore o fagiano, tale capo deve

essere contrassegnato mediante il segno "●" apposto sulla sigla corrispondente, già prestampata, fermi restando i limiti di carniere previsti dal calendario venatorio. **In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.** Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie abbattuta deve essere annotata o contrassegnata entro il termine dell'attività giornaliera.

Per i prelievi di fauna selvatica **migratoria sia in forma vagante che da appostamento** è obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l'attività in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, immediatamente dopo l'abbattimento della stessa, in caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV (Azienda agriturismo-venatoria) non devono essere annotati nè contrassegnati sul tesserino.

Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Calabria e pertanto se si abbatte una specie consentita in altre Regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate le sigle ASS oppure ASM (Altre Specie Stanziali oppure Altre Specie Migratorie).

*I cacciatori che non hanno provveduto a restituire il tesserino ai comuni entro i termini previsti dovranno provvedere alla restituzione presso il competente Ufficio caccia regionale, **la mancata restituzione del tesserino venatorio è sanzionata secondo quanto previsto dalla L.R. n.9/1996 e s.m.i., art.20, comma 4.***

Il presente tesserino deve essere riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato entro 28/02/2021

SCHEDA RIEPILOGATIVE

- Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulle schede riepilogative "caccia stanziale e migratoria" la sigla del proprio o dei propri ATC ed, il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza.
- Il tesserino venatorio regionale, ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione. Pertanto, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9 comma 3 della Direttiva 79/409 CEE. Il cacciatore, dovrà inoltre compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata all'ATC di residenza entro il 28 febbraio 2016. L.R. 27 marzo 2008 n° 6 art. 5 comma 1.
- In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 20, comma 4 della L.R. 17 maggio 1996, n. 9 e successive modifiche.

CACCIA IN MOBILITA' ALLA FAUNA MIGRATORIA

Il cacciatore che, usufruisce della facoltà di cui al comma 7 dell'art. 13 della L.R. 9/96 e successive modifiche, oltre alla compilazione prevista ai punti precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata la scheda "caccia in mobilità alla fauna migratoria" del presente tesserino, indicando, mediante segni indelebili negli appositi spazi, il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

(PAG. 5)

AVVERTENZE

In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di P.S. o locale stazione dei carabinieri.

Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato. In caso di mancata riconsegna o, di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la sopracitata denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento.

Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente richiamato dalle norme qui contenute si fa riferimento al calendario venatorio delle singole Regioni, alle leggi regionali e statali in materia di caccia, nonché ai conseguenti provvedimenti emessi dalle singole Regioni o dagli Enti delegati in materia.

LEGENDA MIGRATORIA


AL	ALLODOLA	MA	MARZAIOLA
AZ	ALZAVOLA	ME	MERLO
BE	BECCACCIA	MS	MESTOLONE
BC	BECCACCINO	MO	MORETTA
CA	CANAPIGLIA	MR	MORIGLIONE
CS	CESENA	PA	PAVONCELLA
CD	CODONE	PO	PORCIGLIONE
CO	COLOMBACCIO	QA	QUAGLIA
CG	CORNACCHIA GRIGIA	TO	TORTORA
FI	FISCHIONE	TB	TORDO BOTTACCIO
FG	FOLAGA	TS	TORDO SASSELLO
FR	FRULLINO	CR*	CORMORANO
GA	GALLINELLA D'ACQUA	PM*	PASSERA MATTUGIA
GZ	GAZZA	PS*	PASSERO
GR	GERMANO REALE	ST*	STORNO
GH	GHIANDAIA	TC*	TORTORA DAL COLLARE
		ASM	ALTRE SPECIE MIGRATORIE

* specie escluse dall'elenco delle cacciabili con DPCM del 21 marzo 1997 ed eventualmente cacciabili solo in regime di deroga nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna Regione.

LEGENDA STANZIALE

CP	CAPRIOLO
CE	CERVO
CI	CINGHIALE
CN	CONIGLIO SELVATICO
DA	DAINO
FA	FAGIANO
LE	LEPRE COMUNE
MU	MUFLONE
PR	PERNICE ROSSA
SA	STARNA
VO	VOLPE
ASS	ALTRE SPECIE STANZIALI

(PAG 8)



1000001215

Cognome XXXXXXXXXX

Nome XXXXXXXXXXXXXX

CF: XXYY00X00XX

Data scadenza MAV

Data di rilascio

**IL CACCIATORE DEVE CONTRASSEGNARE SULLA
GRIGLIA GIORNALIERA OGNI CAPO ABBATTUTO
MEDIANTE IL SEGNO • NON SONO AMMESSI ALTRE
TIPOLOGIE DI SEGNATURE (X O NUMERI).
AI TRASGRESSORI SARA' APPLICATA LA
SANZIONE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 4
DELLA L.R.. 17 MAGGIO 1996, n. 9
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

(PAG 10)

VAGANTE	APPOSTAMENTO	SELEZIONE																			
GIORNO		MESE																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	7	8	9	10	11	12	
PROV	CS	CZ	VV	RC	KR	ATC		I	II	III											
FUORI-REGIONE			AFV		ATV		MOBILITÀ														

STANZIALE - CAPI ABBATTUTI																				
FA											2	CN								
LE											0	CE								
SA											2	DA								
PR											0	MU								
VO											x	CP								
CI											x	ASS								
											x									
											x									
											x									
											x									

PAGINA ANNULLATA

MIGRATORIA - CAPI ABBATTUTI																				
AZ											2	MA								
BC											0	MO								
BE											2	MR								
CA											0	MS								
CD											/	PA								
CO											2	PO								
FG											0	ME								
FI											2	QA								
FR											1	TB								
AL												TO								
CG												TS								
CS												ASM								
GH												PS'								
GR												CR'								
GZ												TC'								
GA												ST'								

(da PAG 11 A PAG 80)

**SCHEDA RIEPILOGATIVA
"CACCIA STANZIALE"**

Sigla ambito							
Riepilogo giornate							
CP	Capriolo						
CE	Cervo						
CI	Cinghiale						
CN	Coniglio selvatico						
DA	Daino						
FA	Fagiano						
LE	Lepre comune						
MU	Muflone						
PR	pernice rossa						
SA	Starna						
VO	Volpe						
ASS	Altre specie stanziali						

(PAG 82_____)

**SCHEDA RIEPILOGATIVA
"CACCIA MIGRATORIA"**

Sigla ambito							
Riepilogo giornate							
AL	ALLODOLA						
AZ	ALZAVOLA						
BE	BECCACCIA						
BC	BECCACCINO						
CA	CANAPIGLIA						
CE	CESENA						
CO	COLOMBACCIO						
CG	CORNACCHIA GRIGIA						
FI	FISCHIONE						
FG	FOLAGA						
FR	FRULLINO						

**SCHEDA RIEPILOGATIVA
"CACCIA MIGRATORIA"**

Sigla ambito							
Riepilogo giornate							
GA	GALLINELLA D'ACQUA						
GZ	GAZZA						
GR	GERMANO REALE						
GH	GHIANDAIA						
MA	MARZAIOLA						
ME	MERLO						
MS	MESTOLONE						
MO	MORETTA						
MR	MORIGLIONE						
PA	PAVONCELLA						
PO	PORCIGLIONE						
QA	QUAGLIA						

**SCHEDA RIEPILOGATIVA
"CACCIA MIGRATORIA"**

Sigla ambito							
Riepilogo giornate							
TO	TORTORA						
TB	TORDO BOTTACCIO						
TS	TORDO SASSELLO						
PS*	PASSERO						
CR*	CORMORANO						
TC*	TORTORA DAL COLLARE						
ST*	STORNO						
ASM	ALTRE SPECIE MIGRATORIE						

(PAG. 85)

**SCHEDA RIEPILOGATIVA
"CACCI A SPECIE IN DEROGA"**

Sigla ambito							
Sigla provincia							
Riepilogo giornate							
FR*	Fringuello						
PM*	Passera mattugia						
PI*	Passera d'Italia						
ST*	Storno						
		DA CONSEGNARE ALL' ATC DI RESIDENZA					

SPAZI PER LA VIGILANZA

CONTROLLI ESEGUITI

1) Data. Ente

Firma

2) Data Ente

Firma

3) Data Ente

Firma

4) Data. Ente

Firma

5) Data. Ente

Firma

6) Data. Ente

Firma

7) Data. Ente

Firma

8) Data. Ente


Firma

9) Data. Ente

Firma

N	G	M	ATC	N. AUTORIZZAZIONE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

(PAG. 89)



**Dipartimento "Agricoltura
e Risorse Agroalimentari"**

Cittadella Regionale
Viale Europa – Località Germaneto
- 88100 Catanzaro
Tel.0961.852089

4^ DI COPERTINA